

Roma
4 agosto 2009
Prot. DG/002780

Agli Associati

Loro Sedi



Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio

Lo scorso 3 agosto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio, con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese in difficoltà nell'attuale congiuntura, secondo gli auspici formulati del Ministro in occasione dell'Assemblea ABI

L'Accordo, che si riporta in allegato, prevede in particolare tre specifiche misure in favore delle PMI: i) sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo; ii) sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing rispettivamente immobiliare o mobiliare; iii) allungamento a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti.

Possono essere ammesse alle predette facilitazioni le PMI - con adeguate prospettive economiche e in grado di provare la continuità aziendale - che a causa della crisi presentino temporanee difficoltà finanziarie.

Ulteriore condizione è che tali imprese, alla data del 30 settembre 2008 avessero esclusivamente posizioni classificate dalla banca "in bonis" e che al momento della presentazione della domanda non presentino posizioni "ristrutturate" o "in sofferenza", ovvero procedure esecutive in corso.

La banca nell'effettuare l'istruttoria si dovrà attinere al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure. Di norma entro trenta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste, sarà comunque tenuta a fornire una risposta alla impresa richiedente..

Per le sole imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora in bonis e non hanno ritardi di pagamento è peraltro previsto che la richiesta delle facilitazioni in discorso, si intende accolta, salvo esplicito e motivato rifiuto.

L'operazione di allungamento dei termini delle operazioni in discorso non potrà comportare un aumento dei tassi d'interesse praticati rispetto al contratto originario ovvero l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria. Resta peraltro la possibilità per la banca di ottenere il rimborso delle eventuali spese vive sostenute nei confronti di terzi, di cui venga data adeguata evidenza.

Le banche che aderiranno all'Avviso potranno prevedere anche appositi finanziamenti per le imprese che realizzano processi di rafforzamento patrimoniale, pari a un multiplo dell'aumento di capitale effettivamente versato dai soci.

Le banche potranno aderire all'iniziativa inviando all'ABI l'allegato modulo di adesione, impegnandosi ad avviare la relativa operatività entro 45 giorni dall'adesione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie dell'Avviso comune si impegneranno, entro metà settembre, a definire un sistema di monitoraggio dell'andamento dell'iniziativa.

Al fine di favorire la realizzazione delle operazioni oggetto dell'Avviso comune, il Ministero dell'economia e delle Finanza potrà prevedere specifici incentivi per le banche in relazione agli interventi effettivamente realizzati.

Distinti saluti.

Giovanni Sabatini
Direttore Generale
Giovanni Sabatini

ALLEGATI



AVVISO COMUNE

Per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio

1. PREMessa E OBIETTIVI

- La contrazione stimata per il 2009 del Prodotto Interno Lordo reale è dell'ordine del 5 per cento. Ciò crea inevitabili tensioni nella gestione finanziaria delle imprese, in molti casi aggravata dall'allungamento dei tempi di incasso dei crediti, che possono generare difficoltà nel rispetto delle scadenze di rimborso dei prestiti bancari precedentemente contratti in un ambito economico diverso.
- Obiettivo del presente Avviso è favorire la continuità dell'afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole e medie imprese con adeguate prospettive economiche e che possano provare la continuità aziendale, liquidità sufficiente per superare la fase di maggior difficoltà e arrivare al momento della ripresa economica nelle migliori condizioni possibili.
- L'Avviso si propone inoltre di promuovere il processo di patrimonializzazione delle piccole e medie imprese, per le quali le tensioni sono particolarmente acute anche a causa della minore solidità finanziaria.
- Le imprese potranno così rafforzare la capacità finanziaria, per meglio cogliere le opportunità dell'attesa inversione del ciclo economico.
- L'attuale fase – straordinaria – richiede allora uno sforzo collettivo. L'ABI e le altre rappresentanze d'impresa firmatarie dell'Avviso comune ritengono indispensabile l'adozione di provvedimenti temporanei che tengano conto del carattere di eccezionalità dell'attuale congiuntura, modificando temporaneamente alcune procedure e prassi.
- La semplicità, la concretezza e la tempestività sono i fattori che devono orientare l'individuazione delle modalità operative.
- Il Ministero dell'economia e delle finanze prende atto di questo avviso comune e si riserva di verificarne gli effetti nei prossimi mesi.

2. OPERAZIONI OGGETTO DELL'AVVISO

- Per realizzare i suddetti obiettivi, l'Avviso identifica le seguenti operazioni :
 - Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo:



- Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare";
 - Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili.
- L'intervento ha natura straordinaria ed è limitato nel tempo.
 - Non sono previsti automatismi nella realizzazione delle operazioni descritte. Tuttavia, nel caso in cui l'impresa possieda specifici requisiti di seguito indicati, e la banca o l'intermediario finanziario vigilato (d'ora in poi, la banca) abbia esplicitamente aderito al presente Avviso, sono individuati dei canali di accesso preferenziali.
 - L'Associazione Bancaria Italiana si impegna a promuovere presso i propri associati l'iniziativa e a fornire adeguata informazione circa le banche aderenti.

3. IMPRESE AMMISSIBILI

- Sono ammissibili alle operazioni di cui al punto 2 le piccole e medie imprese - come definite dalla normativa comunitaria - con una situazione economica e finanziaria che possa provare la continuità aziendale ma che a causa della crisi presentino difficoltà finanziarie temporanee.
- In particolare, sono ammissibili le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca "in bonis" e che al momento della presentazione della domanda per l'attivazione di una delle operazioni di cui al punto 2 non hanno posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" ovvero procedure esecutive in corso.

4. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL PAGAMENTO DELLE RATE (FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE)

- Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e delle operazioni di leasing finanziario in essere alla data della firma del presente Avviso. Sono esclusi i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale.
- Per la sospensione, le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda.
- Il pagamento può essere sospeso per una rata se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno.



- La sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
- Le rate sospese, per la sola quota capitale, vengono ammortizzate utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità.
- Nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio dell'opzione di riscatto.
- In presenza di garanzie che assistono le operazioni in oggetto saranno adottate, se necessarie, le opportune iniziative al fine dell'attuazione di quanto previsto dal presente Avviso.

5. CONDIZIONI DELLE OPERAZIONI DI SOSPENSIONE DEI DEBITI E DI SOSTEGNO DELLE ESIGENZE DI CASSA

- Le operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine nonché quelle per il sostegno delle esigenze di cassa non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.
- Le operazioni di sospensione, inoltre, non comportano l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria, restando fermo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l'operazione, di cui sarà fornita adeguata evidenza.
- Le operazioni di cui al punto 2 vengono effettuate senza richieste di garanzie aggiuntive.

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSPENSIONE

- La banca, nell'effettuare l'istruttoria, si attiene al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure.
- Le imprese richiedenti l'applicazione delle operazioni di cui al punto 2, al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale, si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniali o organizzative richieste dalla banca. Le banche saranno tenute a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste.
- Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate "in bonis" e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito al presente Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto.



7. OPERAZIONI PER SOSTENERE I PROCESSI DI RICAPITALIZZAZIONE

- Con il presente avviso comune, le parti si impegnano inoltre a favorire il processo di rafforzamento patrimoniale da parte delle piccole e medie imprese.
- Le banche aderenti si impegnano a prevedere un apposito finanziamento per le imprese che realizzano tali processi di rafforzamento patrimoniale. In particolare, potranno essere definiti appositi finanziamenti, pari ad un multiplo dell'aumento di capitale effettivamente versato dai soci.

8. MONITORAGGIO

- Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le altre rappresentanze d'impresa firmatarie del presente Avviso comune si impegnano a predisporre, entro la metà di settembre, un meccanismo di monitoraggio relativo alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni qui descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse. Si impegnano inoltre a verificare l'opportunità di eventuali integrazioni al presente Avviso.

9. AZIONI PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLE OPERAZIONI

- Il Ministero dell'economia e delle finanze si impegna a identificare meccanismi che favoriscano l'applicazione e la diffusione delle operazioni di cui al presente Avviso. Tali meccanismi varranno a favore delle operazioni attivate dal sistema creditizio a partire dalla data della firma dell'Avviso comune. Opereranno a consuntivo e a fronte di una evidenza certa sull'ammontare e caratteristiche delle operazioni messe in essere da ciascuna banca.

10. VALIDITÀ DELL'AVVISO

- Il presente avviso entra in vigore il 3 agosto 2009.
- Le domande potranno essere presentate fino al 30 giugno 2010. Il presente Avviso ha validità per le operazioni che presentano caratteristiche pari a quelle descritte o migliorative per il cliente della banca.
- Le banche che comunicano all'ABI di aderire al presente Avviso si impegnano a renderlo operativo entro 45 giorni dall'adesione.



Ministero dell'economia e delle finanze

E. F.

Associazione Bancaria Italiana

[Signature]

Casartigiani

[Signature]

CIA

[Signature]

CNA

[Signature]

Coldiretti

[Signature]

Confagricoltura

[Signature]

Confapi

[Signature]

Confartigianato

[Signature]

Confcommercio

[Signature]

Confcooperative

[Signature]

Confedilizia

[Signature]

Confesercenti

[Signature]

Confindustria

[Signature]

Lega Coop

[Signature]



MODULO ADESIONE



**AVVISO COMUNE
PER LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
VERSO IL SISTEMA CREDITIZIO**

All'Associazione Bancaria Italiana
Area Segretariato Generale
Piazza del Gesù, n. 49
00186 ROMA

La sottoscritta Banca/Il sottoscritto Intermediario finanziario vigilato, anche in nome e per conto delle banche e degli intermediari finanziari vigilati del gruppo,

comunica la propria adesione all'Avviso Comune del 3 agosto 2009 per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema creditizio e, ai sensi del punto 10 del predetto Avviso, s'impegna a renderlo operativo entro 45 giorni dalla data odierna.

Data

Firma



Roma
14 gennaio 2010
Prot. CO/LG/TR/BA/000138

Agli Associati

Loro Sedi

Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il settore creditizio

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le altre rappresentanze d'impresa firmatarie in data 3 agosto 2009 dell'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il settore creditizio, hanno concordato un'integrazione (di seguito Addendum) al menzionato Avviso, il cui testo – sottoscritto dall'ABI - si riporta in allegato.

L'Addendum integra l'elenco delle misure che le banche possono assumere a vantaggio delle imprese in temporanea difficoltà finanziaria (punto 2 dell'Avviso Comune), aggiungendo anzitutto la fattispecie dell'allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito a breve termine stipulato ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (credito agrario di conduzione), perfezionato con o senza cambiali.

Questa integrazione all'Avviso si è resa necessaria per garantire anche alle imprese agricole un adeguato sostegno finanziario in relazione alle proprie esposizioni a breve. Infatti, tale tipologia di imprese generalmente non utilizzano per finanziare il proprio capitale circolante lo strumento delle anticipazioni su fatture, per le quali l'Avviso ha previsto la possibilità di allungamento a 270 giorni.

Nel periodo di allungamento, l'impresa sarà comunque tenuta a corrispondere gli interessi sul finanziamento secondo il tasso e la cadenza originariamente previsti. Al riguardo, l'Addendum precisa – anche con riferimento alle fattispecie in cui il finanziamento è stato perfezionato attraverso l'impiego di cambiali – le regole alle quali le banche dovranno attenersi in relazione ai casi in cui la corresponsione degli interessi è avvenuta in via anticipata o è prevista in via posticipata.



Si chiarisce poi che l'operazione di sospensione di 12 mesi della quota capitale delle rate di ammortamento potrà essere applicata anche ai finanziamenti a medio lungo termine, assistiti da rilascio di cambiali.

L'Addendum estende inoltre l'ambito di applicazione dei benefici dell'Avviso Comune ai finanziamenti con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale (punto 4 dell'Avviso Comune). In particolare è previsto che tale tipologia di finanziamenti potrà essere oggetto di sospensione/allungamento – fermi restando gli altri requisiti previsti in via generale - a condizione che: a) la norma di incentivazione sia compresa nell'elenco predisposto e aggiornato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro) sulla base delle indicazioni dei soggetti concedenti le agevolazioni, che abbiano deliberato con proprio atto vincolante l'ammissione dei relativi finanziamenti agevolati ai benefici della sospensione/allungamento dei pagamenti; b) non debba essere modificato, per effetto dell'operazione di sospensione/allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici.

Con riferimento al punto a) si precisa che: i) il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà periodicamente a comunicare alle Associazioni firmatarie dell'Avviso Comune la lista aggiornata delle norme di incentivazione in relazione alle quali è ammissibile l'operazione di allungamento/sospensione dei relativi finanziamenti agevolati; ii) l'ABI pubblicherà la predetta lista nell'apposita sezione dedicata all'Avviso Comune sul proprio sito Internet (www.abi.it).

Per il periodo aggiuntivo di ammortamento, conseguente alla sospensione/allungamento del finanziamento, il mutuatario provvederà alla corresponsione delle rate piene di ammortamento, senza beneficiare di provvidenze di terzi, salvo diversa disposizione da parte dell'Amministrazione che aveva concesso originariamente l'agevolazione.

Resta inteso che le banche aderenti all'Avviso Comune estendono la propria operatività a quanto previsto nell'Addendum allegato, salvo che non comunichino alla Segreteria Generale dell'ABI (fax 06/6767607 – email sg@abi.it) volontà diversa entro 20 giorni dall'invio della presente lettera circolare.

Le predette banche si impegnano ad avviare l'operatività relativa alle integrazioni apportate all'Avviso comune, entro 30 giorni dall'invio della presente lettera circolare.



Da ultimo, per quanto riguarda il monitoraggio di queste nuove fattispecie, si precisa che non sarà modificato l'attuale schema di rilevazione: pertanto l'allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito a breve confluirà nelle operazioni di "anticipazione crediti", mentre i finanziamenti a medio/lungo termine assistiti da rilascio di cambiali saranno rilevati nelle operazioni di "mutuo".

Distinti saluti

Giovanni Sabatini
Direttore Generale
Giovanni Sabatini

CODICE ATTIVITÀ DO 9025

ALLEGATO



INTEGRAZIONE ALL'AVVISO COMUNE PER LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE VERSO IL SETTORE CREDITIZIO

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le altre rappresentanze d'impresa firmatarie in data 3 agosto 2009 dell'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il settore creditizio, concordano nell'integrare l'Avviso come segue.

a) Al punto 2 dell'Avviso Comune sono aggiunte le seguenti tipologie di operazioni:

- o Operazioni di allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito a breve termine stipulato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, perfezionato con o senza cambiali. Sono esclusi dalla misura i finanziamenti a breve di anticipazione dei premi comunitari.

Nel periodo di allungamento continueranno ad essere corrisposti gli interessi sul finanziamento secondo il tasso e la cadenza originariamente previsti. Pertanto se gli interessi sul finanziamento originario:

- 1) siano stati corrisposti in via anticipata, gli interessi maturati nell'ulteriore periodo di allungamento saranno parimenti corrisposti in via anticipata, al tasso originariamente previsto, all'inizio di tale ulteriore periodo di allungamento;
 - 2) dovevano essere corrisposti in via posticipata, gli interessi maturati al termine del periodo del finanziamento originario saranno pagati alla scadenza prevista mentre quelli relativi all'ulteriore periodo di finanziamento saranno corrisposti al termine di tale ulteriore periodo.
- o Operazione di sospensione di 12 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine assistiti da rilascio di cambiali.

b) Al punto 4 la frase "Sono esclusi i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale" è sostituita con:

"I finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale possono essere oggetto dei benefici previsti dal presente Avviso qualora l'Ente erogante l'agevolazione ne abbia deliberato, con propri atti vincolanti, l'ammissibilità. Resta inteso che ciò non modifica il piano di erogazione dei contributi.

Sono esclusi in tutti gli altri casi.

La lista delle agevolazioni pubbliche a cui far riferimento deve essere compresa nell'elenco predisposto e aggiornato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro sulla base delle indicazioni degli Enti concedenti le



agevolazioni. L'elenco viene periodicamente comunicato alle associazioni firmatarie del presente Avviso".

L'Associazione Bancaria Italiana aderisce alle integrazioni sopra indicate e si impegna a diffonderne i contenuti presso i suoi associati.

Per l'Associazione Bancaria Italiana

Il Direttore Generale

Giovanni Sabatini
Giovanni Sabatini

Roma, 23 dicembre 2009

J